



Avv. MAURO PLESCIA
NOTAIO
RIMINI - Via Flaminia, 24
Tel./Fax 0541.787880

N. 60.742 di Rep.

N. 11.348

di Racc.

MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre.

- 26 ottobre 2016 -

In Rimini, Via Flaminia n.24, nel mio studio.

Avanti a me Avv. MAURO PLESCIA, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, assistito su mia richiesta dalle testimoni:

- De ANGELI LAURA, nata a Brescia il 3 giugno 1981, residente a Riccione, Viale Portovenere n.24;

- LATORRE ROSA, nata a Monopoli (BA) il 7 marzo 1977, residente a Rimini, Via Alessandro Farnese n. 15;

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- **PICCIONI Dott. BRUNO**, nato a Riccione (RN) il 22 gennaio 1942, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua esclusiva veste e qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini in legale rappresentanza di detto Ordine, con sede in Rimini, Corso D'Augusto n.108, ove per la carica domicilia, Ente Pubblico non economico istituito per legge, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di detto Ordine assunta in data 6 ottobre 2016, che in estratto da me reso conforme in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "B" a farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa del comparente. Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, richiede il mio ministero per far risultare da atto pubblico quanto segue, e

premette

- che con atto da me Notaio ricevuto in data 18 giugno 2009, rep.n.49.103/8.494, registrato a Rimini in data 30 giugno 2009 al n.3823/1T, è stata costituita la "**Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini**", avente sede in Rimini, Corso D'Augusto n.108, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini;

- che detta Fondazione risulta iscritta al n.194 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche tenuto presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Rimini;

- che è necessario modificare lo statuto della Fondazione introducendo la possibilità di poter fornire ogni servizio in merito alla risoluzione stragiudiziale delle controversie;

- che l'articolo 9, ultimo comma, del vigente statuto della Fondazione individua in via esclusiva la competenza a decidere sulle modifiche statutarie nel Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, che ne ha promosso a suo tempo la costituzione.

Tanto premesso e ratificato

**REGISTRATO AI
SENSI DEL D. Lgs.
N. 463/1997**

IL 28 ottobre 2016

AL N° 10604-1T

€ 200,00

si da far parte integrante e sostanziale del presente atto,
il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Rimini, in persona del suo Presidente
Piccioni dr Bruno, come sopra costituito,

delibera

- di modificare l'articolo 3 (Scopo della Fondazione) dello
statuto della suddetta Fondazione aggiungendovi in calce
quanto segue:

""La Fondazione ha per oggetto ogni servizio riguardante il
ricorso alla negoziazione, alla mediazione, alla
conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e
procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle
controversie, anche on line.

In particolare la Fondazione ha come scopo la fornitura di
servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione
stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o
tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi
domicilio o sede sociale in Italia o all'estero.

Con particolare riferimento alla mediazione di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2010 n. 28 del Regolamento di cui al
decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, ci si adegua a
quanto previsto con il provvedimento del 4 novembre 2010 e
alle eventuali modificazioni già intervenute e che
interverranno sulla materia vigilata dal Ministero della
Giustizia.

La Fondazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare
corsi di formazione in materia di conciliazione e/o
mediazione, anche con riferimento alla formazione per la
mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e
del Regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre
2010 n. 180 nonché dalle successive integrazioni e
modificazioni.

Qualora previsto dalla normativa al momento vigente, la
Fondazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi
o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi
all'attività o professione di conciliatore, mediatore o
arbitro.""

Il Comparsente delega il Presidente ed i Vicepresidenti in
carica a svolgere, anche disgiuntamente, le pratiche tutte
occorrenti per l'iscrizione del presente atto nel Registro
Prefettizio delle Persone Giuridiche a' sensi del D.P.R. 10
febbraio 2000 n.361 con facoltà pure di apportare al presente
atto e allo statuto allegato tutte quelle soppressioni,
modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste
dalle competenti Autorità.

Il costituito Comparsente mi consegna il testo aggiornato
dello Statuto della Fondazione, che previa lettura da me
datane al comparsente medesimo nelle sole parti modificate ed
omessane la lettura per il resto, allego al presente atto
sotto la lettera "A" a farne parte integrante.

Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti, ivi comprese imposte e tasse, sono a carico della Fondazione, che espressamente richiede l'applicazione del trattamento tributario di cui all'art.3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n.346.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte a mano da me su cinque facciate di due fogli del quale prima delle firme ho dato lettura, presenti i testi, al comparente che da me interpellato lo approva e lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore dodici e minuti quindici.

F.TI: BRUNO PICCIONI - LAURA DE ANGELI - ROSA LATORRE - MAURO PLESCIA NOTAIO

~~~~~

**Allegato "A" alla Raccolta n. 11.348**

**FONDAZIONE**

**DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI  
STATUTO**

**COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

Art.1) A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Rimini, è costituita la "Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini".

**SEDE LEGALE**

Art.2) La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini attualmente in Rimini, Corso d'Augusto, n. 108, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo punto 3).

**SCOPO DELLA FONDAZIONE**

Art.3) La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura professionale del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, come individuato dal D.Lgs. 28 Giugno 2005 n.139, anche attraverso il sostenimento e lo sviluppo di iniziative mirate alla promozione ed alla diffusione di una moderna cultura giuridica, economica e sociale.

Tale scopo sarà realizzato attraverso l'istruzione e costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti Contabili, l'individuazione di specializzazioni all'interno della professione, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta all'istruzione e alla formazione professionale degli aspiranti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e quindi, in generale, mediante la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio ed approfondimento, a livello scientifico e tecnico - applicativo, delle materie che costituiscono attualmente, o

che potranno costituire in futuro, oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché delle materie complementari o comunque attinenti alla stessa. A tal fine potrà:

- organizzare e sviluppare attività formative nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lettera r), del d.lgs. n.139/2005;
- istituire corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, anche avvalendosi di consulenti esterni, o convenzionandosi con l'Università ed Enti pubblici e privati;
- svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive o in via telematica), con esclusione di giornali quotidiani, anche a mezzo di strumenti elettronici;
- sostenere l'attività di Enti che agiscono nel campo degli studi economici, commerciali e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali Enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;
- promuovere, finanziare o patrocinare convegni e riunioni nonché seminari di studio e manifestazioni culturali in genere nei campi economici, commerciali, finanziari, tributari e giuridici;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale (o pubblicitario) a tutte le iniziative sopra specificate;
- assumere e gestire partecipazioni in società ed enti commerciali aventi finalità che si rilevino strategiche o funzionali o strumentali per l'esercizio e l'immagine della professione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, aziendali, commerciali, giuridiche e tributarie. Le borse di studio saranno assegnate con le modalità risultanti da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività che l'Organo Amministrativo riterrà utile per il raggiungimento, diretto o indiretto, dei fini istituzionali sopra indicati, ivi incluse prestazioni di servizi, la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, la partecipazione a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative.

La Fondazione ha per oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle

controversie, anche on line.

In particolare la Fondazione ha come scopo la fornitura di servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero.

Con particolare riferimento alla mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, ci si adegua a quanto previsto con il provvedimento del 4 novembre 2010 e alle eventuali modificazioni già intervenute e che interverranno sulla materia vigilata dal Ministero della Giustizia.

La Fondazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione, anche con riferimento alla formazione per la mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del Regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 nonché dalle successive integrazioni e modificazioni.

Qualora previsto dalla normativa al momento vigente, la Fondazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro.

#### PATRIMONIO

Art.4) Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dal socio fondatore come risulta dall'atto costitutivo;
- dal contributo, in termini di apporto scientifico e non, di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti pubblici e privati nonché da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall'art. 3);
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al Patrimonio.

#### ENTRATE

Art.5) Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi in genere destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del Patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste

dall'art. 3);

- ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata diversa da quelle espressamente destinate a patrimonio comune conseguito.

#### FONDATORI

Art.6) Il Fondatore è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini.

#### ALBO DEI BENEMERITI

Art.7) Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente al perseguimento dei fini statutari. Anche le cancellazioni avvengono previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Sono Benemeriti di diritto coloro che finanziano durevolmente le iniziative della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà regolamentare ulteriormente le modalità di iscrizione e cancellazione dall'Albo dei Benemeriti.

#### ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art.8) Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Potranno, inoltre, essere nominati i seguenti organismi tecnici:

- il Direttore
- il Comitato Borse di Studio;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutti i predetti organi, ad eccezione, del Direttore Generale, rimangono in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini; quindi, la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale proroga dello stesso sino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine. Tutte le predette cariche, ad eccezione di quella di Direttore Generale, sono gratuite. Ai componenti spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute.

#### CONSIGLIO GENERALE

Art.9) Il Consiglio Generale è composto da tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. Possono inoltre farvi parte i seguenti soggetti che abbiano accettato la designazione entro trenta giorni dalla data in cui la stessa verrà loro formalmente comunicata dal Presidente del Consiglio Generale:

- tutti gli iscritti che hanno in passato ricoperto la Carica

di Presidente del predetto Consiglio o del Consiglio

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e del Collegio dei Ragionieri di Rimini;

- il Presidente del Tribunale di Rimini o un suo delegato;
- il Preside della Facoltà di Economia di Rimini o un suo delegato;
- il Presidente della Camera di Commercio di Rimini o un suo delegato;
- il Direttore dell'Ufficio delle Entrate di Rimini o un suo delegato;
- un rappresentante della Provincia di Rimini designato da Presidente;
- un rappresentante del Comune di Rimini designato dal Sindaco;
- un rappresentante dell'INPS, sede di Rimini;
- un rappresentante dell'INAIL, sede di Rimini.

Presidente e Vice Presidente del Consiglio Generale sono il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. Al Consiglio Generale sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) approva il conto consuntivo di ogni anno solare, redatto dal Consiglio di Amministrazione e sottopostigli entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- b) ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio in materia culturale e tecnico-scientifica;
- c) adempie a quant'altro attribuitogli dal presente Statuto.

In assenza del Presidente la sua funzione verrà assolta da un Vice Presidente, altrimenti dal membro Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini più anziano di età presente. La funzione di Segretario, al quale è attribuito il compito di verbalizzare le riunioni del Consiglio, verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei presenti alla riunione.

Le riunioni del Consiglio Generale sono convocate dal Presidente almeno due volte all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta, fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata.

Il Consiglio Generale è validamente costituito se è presente almeno un terzo dei suoi membri e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifici una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del presente articolo. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Generale verranno fatte constare da verbali trascritti su un apposito libro, e sottoscritti dal Segretario e dal Presidente della riunione. Le modificazioni del presente statuto sono di esclusiva competenza dell'organo di rappresentanza del socio fondatore, ossia il Consiglio

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Rimini.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.10) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) Consiglieri, il cui numero complessivo è individuato preliminarmente dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini che provvederà alla relativa nomina, scegliendo almeno due terzi dei relativi componenti tra i membri pro tempore del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. I Consiglieri non facenti parte del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini saranno individuati tra personalità di provata esperienza e competenza scientifica in campo professionale, economico o sociale.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini provvederà anche ad indicare il Presidente ed uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, scelti anche fra i soggetti che non ricoprono la carica di Consigliere dell'Ordine. Quando durante il periodo di mandato uno o più Consiglieri cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri indicati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, scelti con i criteri sopra esposti. Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini è attribuita altresì la facoltà di revoca del Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivarne la causa. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) stabilisce le linee guida per l'attività della Fondazione su base annuale o pluriennale;
- b) redige il conto consuntivo di ogni anno solare e la relazione illustrativa, da sottoporre al Consiglio Generale entro i termini di cui all'art. 11;
- c) assume e licenzia il personale dipendente ed i collaboratori e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) stabilisce i programmi della Fondazione;
- f) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g) delibera sulla stipula dei contratti in generale, sull'attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione;



h) adempie ad ogni altra funzione attribuitagli dal presente

Statuto. Il Consiglio deve presentare, esclusivamente a scopo informativo ma fornendo ogni chiarimento in merito, i documenti previsti al punto b) del presente articolo, all'Assemblea annuale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione del Tribunale di Rimini.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti esterni. La funzione di Segretario del Consiglio verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione. In assenza del Presidente la sua funzione verrà assolta dal o da uno dei Vice presidenti eventualmente nominati. Ove anche questi siano assenti, le riunioni saranno presiedute dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica fra quelli presenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta, fax o a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo fax o posta elettronica spedita almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora di inizio della riunione.

Anche in assenza delle predette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando si verifica una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno fatte constare da verbali, trascritti su di apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione

#### PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Art.11) Il Presidente della Fondazione e, in caso di Sua assenza o impedimento, il o i Vice Presidenti, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il o i Vice - Presidenti sostituiscono e fanno le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### COLLEGIO DEI REVISORI

Art.12) Il Collegio dei Revisori, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso sul conto consuntivo mediante apposita relazione. Annualmente il Collegio dei Revisori riferirà sui controlli effettuati mediante relazione scritta. Il Collegio dei Revisori è composto dai membri pro - tempore del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. Il Collegio dei Revisori rimane pertanto in carica il medesimo tempo in cui rimane in carica il Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini e quindi la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza del Collegio dei Revisori della Fondazione. Quando durante il periodo di mandato uno o più Revisori cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Collegio dei Revisori della Fondazione sarà integrato da coloro che saranno nominati in sostituzione Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione sarà il Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. I Revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza. Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

La carica di Revisore dei Conti è gratuita. Ai Revisori spetta unicamente il puro rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

#### DIRETTORE

Art.13) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore della Fondazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale corretta esecuzione.

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli Enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione. Collabora alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo.

#### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art.14) La Fondazione può essere assistita da un Comitato

Tecnico Scientifico con funzioni consultive, a richiesta del Consiglio di Amministrazione. Esso ha anche funzioni propositive in materia culturale e tecnico-scientifica ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero variabile da tre fino a sette membri nominati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, che ne designa anche il Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione. I componenti del Comitato durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

#### COMITATO BORSE DI STUDIO

Art.15) Il Comitato Borse di Studio è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato ha il compito di predisporre i regolamenti previsti allo scopo del presente Statuto. Ha altresì funzione consultiva e propositiva verso il Consiglio di Amministrazione per tutto ciò che attiene all'istituzione, promozione, sovvenzione, valutazione ed assegnazione in materia di borse di studio.

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.16) Le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, nominati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili fra i soggetti, iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, di notoria probità e professionalità, i quali si siano distinti per l'apporto fornito alla crescita sociale e culturale della categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il Collegio dei Probiviri:

- esperisce un tentativo di amichevole composizione ogni qual volta sorgano contrasti tra i vari organi della Fondazione o tra i soggetti che fanno parte dello stesso organo sociale;
- fornisce, se richiesto pareri non vincolanti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Statuto;
- segnala al Consiglio di Amministrazione le istanze provenienti dalla categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalle libere professioni in generale.

#### ESERCIZI E CONTI CONSUNTIVI

Art.17) Gli esercizi durano dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve presentare il conto consuntivo relativo all'esercizio precedente al Collegio dei revisori, il quale deve redigere la propria relazione nei

quindici giorni successivi. Conto consuntivo e relazione del Collegio Sindacale devono restare depositate presso la sede della fondazione, disposizione dei membri del Consiglio Generale, sino alla data della riunione del Consiglio convocato per l'approvazione del conto consuntivo.

#### LIQUIDAZIONE

Art.18) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed il patrimonio residuo sarà destinato a Fondazioni con finalità analoghe, o a fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, o destinati a borse di studio che verranno assegnate secondo la determinazione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Rimini, salvo diversa destinazione imposta per legge. Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre Liquidatori e ne determinerà i poteri.

F.TI: BRUNO PICCIONI - LAURA DE ANGELI - ROSA LATORRE -  
MAURO PLESCIA NOTAIO